

Formazione degli amministratori, dal 9 ottobre decorre la periodicità dell'aggiornamento

L'attuale quadro normativo – così come delineato dall'art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l'incarico di amministratore, occorra la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Un'eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.'10 e il 18.6.'13: tali soggetti, infatti, possono svolgere l'attività in questione adempiendo solo all'obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).

Il decreto ministeriale n. 140 del 13.8.'14 ha poi chiarito che la periodicità dell'aggiornamento deve avvenire con "cadenza annuale". Proprio quest'ultima precisazione ha posto il problema, però, se l'aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell'anno solare oppure in ragione dell'entrata in vigore del citato decreto. La maggioranza degli interpreti (ma in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza: cfr. Trib. Padova sent. n. 818 del 24.3.'17) propende per ritenere che la periodicità dell'aggiornamento decorra dal 9.10.'14, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all'obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l'anno solare), sarebbe scattato dal primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l'entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.

Ricordiamo che, per adempiere i predetti obblighi di formazione (iniziale e periodica), la Confedilizia pone a disposizione degli interessati corsi di formazione sia per via telematica (con esame finale da svolgersi – così come espressamente previsto dal predetto d.m. n. 140/'14 – nella sede individuata dal responsabile scientifico) sia in sede (cd. corsi frontali o residenziali) e che tanto per i corsi per via telematica quanto per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia è assicurato il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari (maggiori informazioni sul sito www.confedilizia.it e al numero verde 800.400.762).

Estratto "TUTTOCONDOMINIO"

Pubblicati sullo stesso numero del Notiziario: Requisiti per fare l'amministratore - Movida, come difendersi - Condominio e villette a schiera - I beni condominiali ed usucapione - Società amministratori e obblighi di formazione - Condominio, accesso agli atti comunali - Prescrizione dei crediti.

da *Confedilizia notizie*, ottobre '18

Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le [Associazioni territoriali](#) della Confederazione.